



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2019, proposto da

Raffaele Dell'Aversana, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Nucaro Amici e Massimo Nucaro Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giorgio Nucaro Amici in Roma, viale Ippocrate n. 33;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli Accertamenti sanitari, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Domenico Buono, Francesco Stassano, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'esecuzione,*

del giudizio di inidoneità agli accertamenti medici, all'esito della domanda per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4 serie speciale n. 38 del 15 maggio 2018, provvedimento notificato in data 15 novembre 2018 espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti e ignoti, unitamente alle graduatorie finali di merito ed alla graduatoria per concorrenti vfp1 di merito, tutte di cui al verbale n. 70 del 4 dicembre 2018 approvato con decreto del 13 dicembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 10.4.2019, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3206 del 12.3.2019, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica finalizzata ad accertare "... in particolare, l'esistenza o meno, di esiti di ricostruzione legamento crociato anteriore sinistro con meniscectomia parziale del ginocchio sinistro (cod. 209) per cui è prevista la non idoneità ai sensi della direttiva tecnica approvata con decreto 04.06.2014.....", rilevando "la insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità e attribuendo un coefficiente del profilo LI pari a 2 — con cod. 208 (gli esiti di intervento per ricostruzione capsulo-legamentose delle grandi articolazioni - ginocchia e spalle -

in assenza di instabilità articolare e di disturbi morfo-funzionali) ai sensi della Direttiva Tecnica, ... compatibile con la prosecuzione dell'iter concorsuale”;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura “La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 12 luglio 2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 12 luglio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.